

Pascolo Pubblico per cui veniva impedito ai Proprietarj ed agli Agricoltori il circondare di una stabile difesa i Terreni ed erano costretti ad abbandonarli al guasto dell' insalvatichito Bestiame, ed a vedere il più delle volte defraudate le concepite speranze di una ubertosa Raccolta. E venne nel suo intero dedotta ad effetto la ideata divisione dei Terreni Maremmani in Tenute particolari, e distinte su delle quali senza contrasto potessero i Possessori esercitare il pieno diritto di proprietà lesa in addietro dalla odiosa servitù del Pascolo Pubblico (a).

E finalmente in sollievo delle Comunità di questa Provincia fu per sempre abolita l'annua Tassa (b) di Redenzione e venne rilasciato a loro Benefizio anche il considerevole Retratto di varj Diritti che esigevansi (c) per conto del Regio Erario.

Tutti questi provvedimenti per quanto valutabili e costosi sarebbero stati poco utilmente impiegati a conseguire

ancora che cadeva la sementa i Proprietarj dovevan lasciare indifesi i terreni ugualmente o circondarli di una debole siepe da potersi facilmente rimuovere dopo la raccolta di essa, di maniera che non potea questa esser bastante a trattener l'impeto di un Bestiame per la maggior parte insalvatichito perchè lasciato vagare ad arbitrio, stante la mancanza di un sufficiente numero di Guide o Pastori.

(a) Colla riunione del Pascolo alla proprietà di suolo rimase a poco a poco nella massima parte diminuito il Bestiame indomito o salvatico

ch'era assai dannoso anche alla manutenzione dei molti Fossi e Scolti tanto necessarj per quella Pianura, e venne sostituito in sua vece il più utile Bestiame domestico.

(b) Coll' Editto e Istruzioni de' 3. Marzo 1788. Con questa condonazione si ebbe ancora l'oggetto di compensare lo scapito, che veniva a risentire la Provincia, e sue Comunità per essere stata sottoposta di nuovo alle Leggi Doganali non meno che a diverse Regalie, dalle quali era stata anteriormente liberata.

(c) Di Macchiatico, Legnatice ec.